TEORIA E STORIA
DEL DIRITTO PRIVATO
RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE
PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

PAOLA ZILIOTTO

Breve nota sull'*habitator* dell'editto *de his, qui deiecerint vel effuderint*

Numero XVIII – Anno 2025
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico
A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale
A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuoglio (Univ. Torino)

Redazione
Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione
C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista
Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di

Ordine degli Avvocati di Salerno

Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato
ISSN: 2036-2528
Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Breve nota sull'*habitator* dell'editto *de his, qui deiecerint vel effuderint*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. *L'habitator* – 3. Più *habitatores* – 4. Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.5.1.

1. *Premessa*

Come è noto, l'editto *de his, qui deiecerint vel effuderint* [1] forniva una tutela contro i danni a persone e a cose provocati da oggetti lanciati o versati da una casa sul sottostante luogo di passaggio o di sosta. Più in particolare, l'editto prevedeva tre diverse fattispecie (che la cosa gettata o versata avesse provocato un danno [2]; che la cosa

---

[1] Il testo dell'editto è tramandato in Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.1 pr.: *Praetor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: 'Unde in eum locum, quo vulgo iter fiet vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. si eo ictu homo liber perisse dicetur, <sestertium> quinquaginta* [*aureorum*] *<milium nummorum>*[1] *iudicium dabo. si vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti iudicium dabo. si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut* [*noxam*] *<noxae> dedere'* (per una parafrasi dell'editto, v. I. 4.5.1: … *de eo vero quod deiectum effusumve est, dupli quanti damnum datum sit, constituta est actio. ob hominem vero liberum occisum quinquaginta aureorum poena constituitur: si vero vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videtur, actio datur: iudex enim computare debet mercedes medicis praestitas ceteraque impendia quae in curatione facta sunt, praeterea operarum quibus caruit, aut cariturus est, ob id quod inutilis factus est*).

[2] Benché l'editto parli solo di *damnum datum factumve*, è chiaro che questa prima fattispecie si riferisce al danno provocato a cose altrui. Data l'identità del danno, quindi, in dottrina si evidenzia spesso la vicinanza di questa azione a quella di

gettata o versata avesse provocato la morte di un uomo libero; che la cosa gettata o versata avesse ferito un uomo libero), e accordava per ciascuna di esse una azione diretta a infliggere una pena pecuniaria (pari al doppio del valore della cosa danneggiata, nella prima fattispecie[3]; di cinquanta sesterzi, nella seconda[4]; da stimarsi

legge Aquilia. In tal senso, ad esempio, T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, Madrid, 1990, 94, la quale sottolinea come l'azione basata sull'editto *de effusis vel deiectis* fosse molto più vantaggiosa di quella basata sulla *lex Aquilia* dato che la prima, esperibile anche contro chi non fosse l'autore del danno, non richiedeva la prova della colpa del convenuto e inoltre era *in duplum*; H. ANKUM, *L'édit du préteur de his qui deiecerint vel effuderint*, in *Studia Iuridica*, 41, 2003, 12, il quale nota come l'azione *de effusis vel deiectis* costituisse in certo qual modo una alternativa all'*actio legis Aquiliae* (*utilis*, e non diretta, perché mancherebbe il requisito del *corpori*) normalmente non esperibile dal danneggiato in quanto questi non sa e dunque non può provare chi sia l'autore del comportamento dannoso; C.A. CANNATA, *Il danno risarcibile nel diritto romano*, in *Il danno risarcibile. Congresso internazionale ARISTEC*, *Baia delle Zagare 14-16 giugno 2007*, a cura di L. Vacca, Napoli, 2011, 35, il quale evidenzia come l'*actio de effusis vel deiectis* per i danni materiali differiva dall'*actio legis Aquiliae* per la considerazione del comportamento dannoso («che si limitava alla constatazione del fatto che degli oggetti dannosi erano stati buttati da una certa finestra»), del nesso causale («che consisteva nell'accertamento della provenienza da quella finestra»), nonché per la valutazione della colpa («che era sostituita da un criterio oggettivo d'imputabilità del danno al soggetto che abitava nell'appartamento al quale la finestra apparteneva»); ma non se ne differenziava sotto il profilo della valutazione del danno subìto dal proprietario della cosa danneggiata, salvo che la condanna era sempre nel *duplum*, «indipendentemente dalla circostanza che il convenuto avesse o no assunto in giudizio la posizione di *infitians*, com'era invece per l'azione aquiliana». Sul punto v. anche J.B.M. VAN HOEK, *D. 9,3,5,4: Übersetzungsfragen im Bereich der actio de deiectis vel effusis als Popularklage*, in *ZSS*, 117, 2000, 466.

[3] Secondo H. ANKUM, *L'édit*, cit., 12, la pena del doppio si giustificherebbe perché, accanto all'interesse della vittima, qui viene in gioco anche l'interesse pubblico alla sicurezza della viabilità.

[4] Come rileva C.A. CANNATA, *Il danno*, cit., 34 s., questa somma fissa non va considerata una *aestimatio* del danno sofferto, e dunque non se ne fa il *duplum*, dal momento che il corpo dell'uomo libero non è suscettibile di valutazione

in via equitativa dal giudice, nella terza[5]) *in eum, qui ibi habitaverit*, contro l'*habitator* della casa dalla quale l'oggetto era stato versato o gettato[6]. Di qui la necessità, avvertita dai giuristi, di chiarire chi

pecuniaria (cfr. Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.1.5). Tale somma è dunque per Cannata una pena fissa che non solo prescinde da qualunque *aestimatio* del danno, ma che presenta un marcato carattere punitivo e non risarcitorio.

[5] Sulla stima del danno nella azione *in bonum et aequum* esperibile in caso di ferimento dell'uomo libero, mi permetto di rinviare al mio *Stima del corpo e del danno al corpo dell'uomo libero*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, Pisa, 2015, 59 ss., spec. 67 ss., e alla bibliografia ivi citata.

[6] Le caratteristiche delle tre azioni sono descritte in Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.5.5 (sulla stima del danno nell'azione in *bonum et aequum* concessa dal pretore per il caso delle ferite all'uomo libero, v. anche Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.1.6, Gai. 6 *ad ed. prov.* D. 9.3.7, e I. 4.5.1 riportato *supra*, nella nt. 1). Su tali caratteristiche v. C. FADDA, *L'azione popolare: studio di diritto romano ed attuale*, I, Torino, 1894, 154 ss., spec. 157, F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le actiones populares*, Napoli, 1957, 160 ss., M. AMELOTTI, *Actiones perpetuae e actiones temporales nel processo formulare*, in *SDHI*, 22, 1956, 200; ID., *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, 42 s., P. VOCI, *Risarcimento e pena privata nel diritto romano classico*, Milano, 1939, 153; F. SERRAO, *La responsabilità per fatto altrui in diritto romano. Corso di lezioni*, Pisa, 1970, ora in *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di un'economia-mondo*, Pisa, 1989, 129 ss., M.F. CURSI, *Roman Delicts and the Construction of Fault*, in *Obligations in Roman Law. Past, Present and Future*, a cura di T.A.J. McGinn, Ann Arbor, 2012, 309 ss.; W. WOŁODKIEWICZ, *Deiectum vel effusum e positum aut suspensum nel diritto romano*, in *RISG*, 95, 1968, 376 s.; T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 93 ss.; T. PALMIRSKI, *Effusum vel deiectum*, in *Au-delà des frontières. Mélanges W. Wołodkiewicz*, II, Varsovie, 2000, 679 s.; H. ANKUM, *L'édit*, cit., 12 ss.; M. GIAGNORIO, *Brevi note in tema di azioni popolari*, in *TSDP*, 5, 2012, 52 ss.; E. LOZANO Y CORBI, *Popularidad y régimen de la legitimación en la actio de effusis et deiectis*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, V, Milano, 1984, 315 ss., J.B.M. VAN HOEK, *D. 9,3,5,4: Übersetzungsfragen*, cit., 463 ss., J. PARICIO, *Estudio sobre las actiones in aequum conceptae*, Milano, 1986, 75 s., C.A. CANNATA, *Il danno*, cit., 33 ss.; F. MATTIOLI, *Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti*, Bologna, 2010, 130 ss. Sulla clausola nossale posta in chiusura dell'editto, v. B. BIONDI, *Le actiones noxales nel diritto romano classico*, in *AUPA*, 10, 1925, 14, ntt. 4, 25, 266 s.; O. LENEL, *Die Formeln der actiones noxales*, in *ZSS*, 47, 1927, 21; ID., *Das edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner*

fosse l'*habitator*, chi cioè potesse/dovesse essere qualificato come *habitator*.

2. *L'habitator*

Le notizie che possediamo su questo aspetto della disciplina provengono quasi esclusivamente dal commento all'editto di Ulpiano[7]. Il quale precisa innanzitutto che l'azione si dà contro l'*habitator* e non contro il proprietario della casa da cui l'oggetto è stato gettato o versato:

Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.1.4: *Haec in factum actio in eum datur, qui inhabitat, cum quid deiceretur vel effunderetur, non in dominum aedium*[*: culpa enim penes eum est*]. *nec adicitur culpae mentio vel infitiationis, ut in duplum detur actio, quamvis damni iniuriae utrumque exiget*.

Come è stato rilevato in dottrina, la scelta di addossare la responsabilità dell'*effusum vel deiectum* all'*habitator*, e non al proprietario, è coerente con lo scopo dell'editto di tutelare l'interesse dei passanti alla sicurezza del transito viario[8]: mentre,

---

Wiederherstellung[3], Leipzig, 1927, 173, ntt. 15 e 174; F. SERRAO, *Responsabilità per fatto altrui e nossalità*, in *BIDR*, 73, 1970, 127 ss., ora (come quarto capitolo di *La responsabilità per fatto altrui in diritto romano. Corso*) in *Impresa*, cit., 163 ss.; R. FERCIA, *Criterî di responsabilità dell'exercitor. Modelli culturali dell'attribuzione del rischio e "regime" della nossalità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios*, Torino, 2002, 144 ss., spec. 149 s., nt. 17; ID., *Il mistero delle formulae in dominum habitatoris*, in *Studi per G. Nicosia*, III, Milano, 2007, 317 ss.; M.F. CURSI, *Tra responsabilità per fatto altrui e logica della nossalità: il problema della cosiddetta exceptio noxalis*, in *φιλία. Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. d'Ippolito, I, Napoli, 2007, 657 ss.

[7] Per l'estensione della tutela contro soggetti diversi dall'*habitator*, v. Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.5.3 e Paul. 19 *ad ed.* D. 9.3.6.3.

[8] Che questo fosse lo scopo dell'editto è precisato dallo stesso Ulpiano nella *laudatio* che segue la menzione del testo dell'editto (Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.1.1: *Summa cum utilitate id praetorem edixisse nemo est qui neget: publice enim utile est sine metu*

infatti, l'*habitator* è facilmente individuabile, una indagine sulla titolarità della proprietà potrebbe allungare i tempi del processo[9].

È opinione largamente diffusa, e a mio avviso condivisibile, che la frase che segue, la quale individua nella colpa dell'*habitator* la ragione della sua responsabilità, non possa essere genuina[10]: essa

---

et periculo per itinera commeari). La *summa utilitas* dell'editto è identificata nell'interesse pubblico (G. LONGO, *I quasi delicta – Actio de effusis et deiectis – Actio de positis ac suspensis*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, IV, Milano, 1983, 431 s., ritiene sospetta la frase finale *publice-commeari*. Si è però rilevato che riferendo il *publice* non all'interesse dello 'Stato', ma a quello dei cittadini, cioè del *populus*, il testo può ritenersi genuino: così T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 67, seguita da F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 110 e nt. 40, che parla di interesse collettivo) a poter transitare per le strade senza timore e senza pericolo. Scopo dell'editto, che punisce l'*effusum vel deiectum* nei luoghi in cui *vulgo iter fiet* o nei quali *consistetur*, è dunque quello di garantire la sicurezza di tali luoghi (sul punto v. W. WOŁODKIEWICZ, *Deiectum*, cit., 385 s.). Ciò è ribadito nel paragrafo successivo dello stesso frammento, dove Ulpiano specifica che l'interdetto ha cura dei passanti, a prescindere dal fatto che il luogo nel quale la cosa è stata versata o gettata sia pubblico (Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.1.2: *Parvi autem interesse debet, utrum publicus locus sit an vero privatus, dummodo per eum vulgo iter fiat, quia iter facientibus prospicitur, non publicis viis studetur: semper enim ea loca, per quae vulgo iter solet fieri, eandem securitatem debent habere. ceterum si aliquando vulgus in illa via non commeabat et tunc deiectum quid vel effusum, cum adhuc secreta loca essent, modo coepit commeari, non debet hoc edicto teneri*).

[9] T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 76; F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 118 e nt. 56.

[10] Oltre agli autori citati nell'*Index itp.* (I e *Suppl.*), v. F. SERRAO, *Impresa*, cit., 124 e nt. 14, e l'ulteriore letteratura citata da F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 98, nt. 18. Per parte sua, F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 98 s., non esclude che D. 9.3.1.4 sia il frutto di uno o più maldestri tagli operati dai Compilatori «in un contesto in cui, alla concezione originaria dell'editto, che configurava una responsabilità dell'*habitator* di natura 'oggettiva', già tendeva a sovrapporsi un punto di vista nuovo, testimoniato appunto dall'espressione "*culpa enim penes eum est*". Ciò [...] potrebbe anzi confermare che già i giuristi severiani tendessero a configurare la responsabilità dell'*habitator* come piuttosto fondata sulla colpa o, più esattamente, come pare avvenire nel testo ulpianeo, su una sorta di presunzione di colpa, intesa come responsabilità essenzialmente riconducibile al fatto di non

contrasta infatti con la previsione edittale che accorda l'azione contro l'*habitator* in quanto tale[11], ed è smentita dalla considerazione che segue, per cui, ai fini della concessione dell'azione *in duplum*, l'editto non menziona né la *culpa* né l'*infitiatio* benché l'*actio damni iniuriae* le richieda entrambe[12].

È chiaro poi che anche questa responsabilità dell'*habitator* che prescinde dalla valutazione di una sua colpa è del tutto funzionale

aver adottato tutte le cautele necessarie a garantire l'osservanza delle prescrizioni edittali». Per la genuinità delle parole *culpa enim penes eum est*, v. P. KRÜCKMANN, *Versicherungshaftung im römischen Recht*, in *ZSS*, 63, 1943, 41; G. MAC CORMACK, *Culpa in eligendo*, in *RIDA*, 18, 3ª s., 1971, 547 ss.; L. RODRIGUEZ-ENNES, *Notas sobre el elemento subjetivo del edictum de effusis vel deiectis*, in *Iura*, 35, 1984, 93 s. (seguito da G.F. ROSSO ELORRIAGA, *Los límites de la responsabilidad objectiva. Análisis en el ámbito de la responsabilidad extracontractual desde el derecho romano hasta el derecho civil latinoamericano moderno*, México, 2016, 146 ss.), secondo il quale la *culpa* «tal como es utilizada» in D. 9.3.1.4 «declara la autoría de un sujeto sin que aparezcan ulteriores reflexiones sobre su comportamiento» (p. 95); pertanto, Ulpiano «se limita a señalar la responsabilidad objetiva en que había incurrido el *habitator* dejando al margen cualquier tipo de valoración sicológica y limitándose única y exclusivamente a la búsqueda de la pura imputabilidad» (p. 93).

[11] Su questo e sugli altri editti con i quali il pretore concesse azioni *in factum* che non richiedevano la prova dell'elemento soggettivo e del nesso causale, v. P. LAMBRINI, *Ipotesi di responsabilità per fatto altrui nel diritto penale romano*, in *Ephemerides iuris canonici*, 62.1, 2022, 10 ss.

[12] Cfr. F. SERRAO, *Impresa*, cit., 124. La critica di G. LONGO, *I quasi delicta*, cit., 439, il quale riteneva di origine compilatoria tutta la seconda parte del passo a partire da *culpa enim* (in senso analogo, V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*[14], Napoli, 1968, 377, nt. 2) è stata giustamente ritenuta eccessiva da T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 76 s., la quale osserva: «no puede negarse que el pensamiento que subyace es diferenciar el supuesto contemplado en el edicto *de effusis* de posibles supuestos afines castigados por la acción de la ley Aquilia – pues ésta sería una de las novedades del edicto que más atrajo la atención de los juristas –, y, en este sentido, el final del texto nos parece que puede ser mantenido».

alla realizzazione di una efficace tutela dell'interesse del passante danneggiato[13].

Precisato che del danno provocato dall'*effusum vel deiectum* risponde non il proprietario, ma l'*habitator*, e che quest'ultimo risponde a prescindere da ogni valutazione sulla sua colpevolezza, Ulpiano spiega chi debba essere considerato *habitator*.

Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.1.9: *Habitare autem dicimus vel in suo vel in conducto vel gratuito. hospes plane non tenebitur, quia non ibi habitat, sed tantisper hospitatur, sed is tenetur, qui hospitium dederit: multum autem interest inter habitatorem et hospitem, quantum interest inter domicilium habentem et peregrinantem*.

Habitator è chi abita nella casa che gli appartiene, chi abita in una casa presa in locazione, chi abita gratuitamente in una casa altrui. Non è invece *habitator* l'ospite. Per la qualifica di *habitator* occorre dunque che l'occupante abbia nella casa la sua dimora stabile, e non occasionale. Pertanto, in caso di danno provocato dall'*effusum vel deiectum* dell'ospite, risponderà *is, qui hospitium dederit*.

La regola, enunciata in termini generali, sembra però subire alcune eccezioni. Dal seguito del commento ulpianeo si capisce infatti che non tutti coloro che abitano una casa altrui, gratuitamente o in qualità di *conductores*, sono tenuti in base all'editto. Queste eccezioni si incontrano in un passo collocato tra quelli nei quali Ulpiano individua le regole della responsabilità per il caso in cui in uno stesso appartamento vi siano più *habitatores*,

[13] Anche sotto questo profilo si evidenzia spesso la 'sussidiarietà' dell'editto *de his qui deiecerint vel effuderint* rispetto alla *lex Aquilia*, che da un lato richiedeva la prova della colpa e del nesso causale, dall'altro non copriva le lesioni fisiche provocate all'uomo libero né il caso della morte dell'uomo libero: sul punto v. per tutti W. WOŁODKIEWICZ, *Deiectum*, cit., 372 s.; F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 147.

tematica della quale il giurista si occupa subito dopo aver spiegato chi sia l'*habitator*.

3. *Più habitatores*

Spiegato chi sia l'*habitator*, Ulpiano passa dunque ad occuparsi dei casi in cui un unico *cenaculum* ospiti più *habitatores*[14]. A tale riguardo, il giurista prospetta una distinzione secondo che i *plures* occupino lo stesso *cenaculum* in modo indiviso o diviso.

All'interno del Digesto, la trattazione ulpianea risulta inframezzata da due testi, uno di Gaio e uno di Paolo.

Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.1.10: *Si plures in eodem cenaculo habitent, unde deiectum est, in quemvis haec actio dabitur,*

Gai. 6 *ad ed. prov.* D. 9.3.2: *cum sane impossibile est scire, quis deiecisset vel effudisset*,

Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.3: *et quidem in solidum: sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur*

Paul. 19 *ad ed.* D. 9.3.4: *perceptione, non litis contestatione, praestaturi partem damni societatis iudicio vel utili actione ei qui solvit*.

[14] L'ordine espositivo che risulta dal Digesto, seguito anche da O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsia, 1899, 550 s., è contestato da T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 78 ss., secondo la quale i casi in cui *plures in eodem cenaculo habitent* sarebbero stati analizzati da Ulpiano solo dopo i casi dei §§ 3, 4 e 1 di D. 9.3.5.

Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.5 pr.: *Si vero plures diviso inter se cenaculo habitent, actio in eum solum datur, qui inhabitabat eam partem, unde effusum est.*

Per il caso di coabitazione indivisa (*si plures in eodem cenaculo habitent*, D. 9.3.1.10), Ulpiano ritiene che gli *habitatores* siano chiamati a rispondere del danno arrecato dall'*effusum vel deiectum* secondo il principio della solidarietà c.d. elettiva (D. 9.3.3). L'azione, dice infatti Ulpiano, si dà contro uno qualsiasi degli *habitatores* e *in solidum*, ma il suo esperimento contro uno libera gli altri.

La classicità di questa soluzione è stata contestata in ragione del fatto che la natura penale dell'*actio de effusis vel deiectis* avrebbe comportato una solidarietà c.d. cumulativa[15].

Molti sono stati però gli argomenti addotti a favore della genuinità della soluzione che si legge nel fr. 3[16]. E, in effetti, pare

[15] V. per tutti P. BONFANTE, *Il concetto unitario della solidarietà*, in *Riv. Dir. comm.*, 14, 1916, 699, da cui si cita, ora in *Scritti giuridici varii*, III, Torino, 1926, 230 s., P. VOCI, *Risarcimento*, cit., 120, G. LONGO, *I quasi delicta*, cit., 456, E. VALIÑO, *Actiones utiles*, Pamplona, 1974, 223, secondo i quali, dunque, nel fr. 3 si dovrebbe leggere un *nec* al posto del *sed* (Bonfante, Longo, Valiño) oppure un *non* tra *ceteri* e *liberabuntur* (Voci).

[16] V., ad esempio, E. LEVY, *Die Konkurrenz der Aktionen und Personen im klassischen römischen Recht*, I, Berlin, 1918, 330, il quale rileva che la ragione per cui i diversi *habitatores* non possono rispondere cumulativamente nonostante la indubbia natura penale della azione, è analoga a quella per cui l'azione nossale per il delitto commesso da uno schiavo oggetto di comproprietà, esperita contro uno di più *domini nescientes*, libera anche l'altro (Paul. 2 *quaest.* D. 11.1.20 pr.). Il posto del delitto dello schiavo, nota infatti Levy, lo prende il quasi delitto, cioè l'evento dannoso esaminato senza riguardo per l'antigiuridicità soggettiva, e non il vivere nello stesso *cenaculum*, che è sullo stesso piano della comproprietà sullo schiavo e che giustifica solamente la legittimazione passiva. In entrambi i casi, prosegue lo studioso, vi è pluralità di persone solo in riferimento alla circostanza che fonda la legittimazione passiva, e non in riferimento al *delictum*/*quasi delictum*, il quale può quindi essere punito una volta sola, indipendentemente dal fatto che l'unico

anche a me che la soluzione conforme alla *ratio* dell'*edictum de effusis vel deiectis* non possa essere quella della solidarietà cumulativa.

La solidarietà cumulativa si giustifica infatti in caso di correità perché ciascuno deve essere punito per il delitto che ha commesso. E ciò è vero anche quando non sia possibile stabilire chi in concreto abbia prodotto l'evento lesivo. Si pensi al caso in cui più persone abbiano aggredito contemporaneamente uno schiavo altrui. Se lo schiavo è morto e non è possibile stabilire quale colpo abbia determinato la sua fine, tutti gli aggressori sono chiamati a

---

schiavo delinquente appartenga a più persone o che l'oggetto cada da una abitazione di più persone: «Die Analogie ist nach allen Richtungen eine vollkommene»; il risultato è «eine Strafe für ein schädigendes Ereignis» (contro la analogia tra la responsabilità dei più *habitatores* e la responsabilità nossale, v. F. SERRAO, *Impresa*, cit., 239 ss., il quale, pur condividendo con Levy la tesi della genuinità della soluzione ulpianea contenuta in D. 9.3.3, ritiene che il regime della solidarietà c.d. elettiva si spieghi in ragione della penalità affievolita dell'*actio de effusis vel deiectis*). Per la genuinità della soluzione che si legge in D. 9.3.3, v. anche D. LIEBS, *Die Klagenkonkurrenz im römischen Recht. Zur Geschichte der Scheidung von Schadensersatz und Privatstrafe*, Göttingen, 1972, 68 s., il quale rileva che, essendo l'azione edittale *in factum* e non *in ius*, la liberazione poteva operare attraverso l'*exceptio rei iudicatae*; la tesi di Liebs è accolta da T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 86, la quale aggiunge che non tutte le azioni penali hanno le stesse caratteristiche; che una azione può essere penale o perché nasce da delitto o perché ha la *condemnatio* in un multiplo, e che in quest'ultimo caso non vi sono ostacoli a riconoscere la genuinità della soluzione ulpianea. Per ulteriori argomenti a favore della classicità della solidarietà c.d. elettiva, v. T. PALMIRSKI, *Effusum*, cit., 679, il quale fra l'altro rileva che il cumulo delle pene «would have been a glaring injustice especially if the injury had been caused by only one inhabitant (for it is difficult to imagine that all the inhabitants of a dwelling would have been simultaneously responsible for the expulsion of a liquid or solid object resulting in damage or injury)». Sempre per la genuinità, v. anche F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 123, la quale, agli argomenti qui riassunti, aggiunge la considerazione che la natura cumulativa della responsabilità non risponderebbe alla logica edittale, in quanto «chi era chiamato a rispondere per *effusum vel deiectum* lo era [...] a tutela della sicurezza della circolazione viaria e non perché autore di un atto lesivo da sanzionare in quanto tale».

rispondere *de occiso* in base al capo I della *lex Aquilia*, e l'azione esperita contro uno non libera gli altri[17]. In questo caso, la solidarietà cumulativa si giustifica perché tutti coloro che sono chiamati a rispondere della uccisione dello schiavo hanno tenuto un comportamento violento che ha le caratteristiche dell'*occidere*, tutti cioè hanno tenuto un comportamento potenzialmente idoneo a provocare la morte, e dunque tutti devono essere puniti, anche se non tutti hanno concretamente ucciso.

Ben diversa è la situazione nel caso esaminato da Ulpiano nei frammenti 1.10 e 3 di D. 9.3. Qui, come ha ben evidenziato Levy, il problema affrontato dal giurista non è affatto quello della correità. Il problema nasce dal fatto che qualcuno ha gettato o versato una cosa da un appartamento con più *habitatores*. Una sola persona ha tenuto la condotta che ha provocato il danno, è stato commesso un unico illecito, e dunque la condotta va punita una sola volta. Siccome però, conformemente allo scopo dell'editto, la vittima può agire contro l'*habitator* a prescindere dal fatto che questi sia l'autore della *effusio* o della *deiectio*, quando l'appartamento sia occupato in forma indivisa da più *habitatores*, la vittima potrà agire *in solidum* contro uno qualunque degli *habitatores*, ma l'azione contro uno gli precluderà l'azione contro gli altri.

Come si è visto, il passo di Ulpiano relativo alla responsabilità per la *effusio vel deiectio* realizzata da un *cenaculum* occupato in modo indiviso da più *habitatores* è stato inframezzato dai Compilatori con l'inserimento di un passo di Gaio, il quale indica nella impossibilità di sapere chi sia l'autore della *effusio* o della *deiectio* la *ratio* della regola

[17] Iul. 86 *dig.* D.9.2.51.1: *Idque est consequens auctoritati veterum, qui, cum a pluribus idem servus ita vulneratus esset, ut non appareret cuius ictu perisset, omnes lege Aquilia teneri iudicaverunt*; Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.11.2: *Sed si plures servum percusserint, utrum omnes quasi occiderint teneantur, videamus. et si quidem apparet cuius ictu perierit, ille quasi occiderit tenetur: quod si non apparet, omnes quasi occiderint teneri Iulianus ait, et si cum uno agatur, ceteri non liberantur: nam ex lege Aquilia quod alius praestitit, alium non relevat, cum sit poena.*

per cui l'azione può essere intentata contro uno qualunque degli *habitatores*.

Anche della genuinità di questo passo si è dubitato. In effetti, data la responsabilità dell'*habitator*, che per definizione prescinde dalla identificazione del reale autore della *effusio* o della *deiectio*, la motivazione indicata nel passo attribuito a Gaio non è fra le più calzanti[18]. Come ha però giustamente rilevato Fabiana Mattioli[19], ciò non costringe a ritenere non genuine le parole che si leggono in D. 9.3.2. Il contesto originale del passo attribuito a Gaio non è infatti ricostruibile[20]. La considerazione, da lui espressa ad altro proposito, potrebbe dunque essere stata utilizzata dai Compilatori per dare alla regola della solidarietà elettiva una motivazione coerente con la loro tendenza a 'soggettivizzare' la responsabilità dell'*habitator*[21].

Indubbiamente interpolata è invece la prima parte del passo attribuito a Paolo con la quale i Compilatori hanno collegato alla *perceptio*, e non alla *litis contestatio*, la liberazione dei co-*habitatores*[22].

---

[18] Cfr. G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen, 1920, 286 s.; F. SERRAO, *Impresa*, cit., 241 s., che considera il discorso attribuito a Gaio «espressione di un ambiente giuridico-culturale in cui è andato perdendosi il senso della responsabilità oggettiva sancita nell'editto del pretore e si tende in qualche modo a ricollegare la responsabilità al fatto proprio dell'*habitator*», e G. LONGO, *I quasi delicta*, cit., 456, il quale lo ritiene un glossema diretto a spiegare goffamente la *ratio decidendi*, «ma con una angolazione empirica che è fuor di posto».

[19] F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 124.

[20] Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig, 1889, 200.

[21] Cfr. F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 124 s. e nt. 70. Per la genuinità del passo, v. R. SOTTY, *Recherches sur les utiles actiones*, Grenoble, 1977, 292.

[22] Per l'interpolazione delle parole *perceptione, non litis contestatione*, v. ad esempio I. ALIBRANDI, *Del concorso delle azioni*, in *Opere giuridiche e storiche*, I, Roma, 1896, 180 s., A. ASCOLI, *Le obbligazioni solidali*, in *SDHI*, 11, 1890, 48, E. LEVY, *Die Konkurrenz*, cit., 330 s.; F. SERRAO, *Impresa*, cit., 242; M. KASER, *Das römische Privatrecht*², II, München, 1975, 429 e nt. 36; ID., *Das römische Zivilprozessrecht*², München, 1996, 616 s. e nt. 22 (anche F. EISELE, *Correalität und Solidarität*, in

La seconda parte del testo di Paolo, relativa alla azione di regresso esperibile dall'*habitator*, può invece essere considerata genuina[23]. Riconosciuta infatti la possibile origine classica della regola della solidarietà elettiva, non stupisce che l'*habitator* convenuto con l'*actio de effusis vel deiectis*, il quale avesse pagato il creditore, potesse agire in regresso contro gli altri *habitatores*[24].

AcP, 77, 1891, 435, nt. 53, secondo il quale, però, l'interpolazione è solo possibile). In particolare, Levy, oltre a rilevare che Paolo non può avere espresso un parere diverso da quello da lui stesso reso a proposito delle azioni nossali (v. *supra*, nt. 16), sotto il profilo formale osserva che questo è uno dei pochi frammenti che designano il pagamento con la «schiefen und berüchtigten» espressione '*perceptio*'. A favore della interpolazione si segnala inoltre la sua conformità con la riforma giustinianea (C. 8.40[41].28.2) con la quale si era stabilito che la liberazione dei debitori solidali si verificasse solo a seguito della soddisfazione del creditore (G.A. PALAZZO, *Obbligazioni quasi ex delicto*, Parma, 1919, 77 e nt. 3 [con richiamo alla letteratura precedente], F. SERRAO, *Impresa*, cit., 242, T. PALMIRSKI, *Effusum*, cit., 678 s., nt. 59 e F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 125 e nt. 72). Cfr. anche H. ANKUM, *L'édit*, cit., 19 e nt. 85, il quale attribuisce l'interpolazione alla abolizione dell'effetto consuntivo della *litis contestatio*. V. però D. LIEBS, *Die Klagenkonkurrenz*, cit., 69, il quale, pur non dubitando della interpolazione, non esclude la possibilità che la soluzione di Paolo fosse conforme a quella adottata dai Compilatori.

[23] La considerano naturalmente interpolata tutti gli autori per i quali l'*effusum vel deiectum* realizzato da un appartamento con più *habitatores* dava luogo a una responsabilità solidale cumulativa (v. *supra*, nt. 15): P. BONFANTE, *Il concetto*, cit., 699, P. VOCI, *Risarcimento*, cit., 120, G. LONGO, *I quasi delicta*, cit., 456. V. anche V. ARANGIO-RUIZ, *Societas re contracta e communio incidens*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, IV, Palermo, 1936, 385 s., il quale, in riferimento al *iudicium societatis* menzionato nel testo, rileva che esso «sarebbe dato fra persone del tutto estranee l'una all'altra, senz'altro fondamento che quello di un '*commune periculum*'», per concludere che «non si può negare che siamo in un ordine d'idee prettamente greco, antitetico al pensiero romano».

[24] Alcuni dubbi permangono però in riferimento alla *actio utilis* in funzione di regresso: cfr. E. LEVY, *Die Konkurrenz*, cit., 330 e nt. 3; G. WESENER, *Die Durchsetzung von Regressansprüchen im römischen Recht*, in *Labeo*, 11, 1965, 361 e 353 nt. 89; M. KASER, *Das römische Privatrecht*², I, München, 1971, 659 e nt. 42; T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 87. Secondo E. VALIÑO,

Finora si è parlato del caso della coabitazione indivisa. Nel *principium* del fr. 5 Ulpiano prospetta il caso dei *plures* che abitino *diviso inter se* uno stesso *cenaculum*, per dire che l'*actio de effusis vel deiectis* sarà data solo contro chi abita la parte del *cenaculum* dalla quale la cosa è stata espulsa[25].

Tratteggiata la distinzione tra coabitazione indivisa (D. 9.3.1.10, D. 9.3.3) e divisa (D. 9.3.5 pr.) per le quali vale la regola rispettivamente della responsabilità solidale elettiva e della responsabilità esclusiva, il discorso di Ulpiano prosegue nei due successivi paragrafi del fr. 5 con l'esame di una casistica il cui legame con il tema della coabitazione è chiarissimo nel § 2, mentre è più incerto nel § 1. Ed è quest'ultimo il paragrafo nel quale sono trattati i casi che sembrano costituire delle eccezioni alla regola secondo la quale è *habitator* chi ha la sua stabile dimora non solo in un appartamento che gli appartiene, ma anche in un appartamento che occupa gratuitamente o in qualità di conduttore. Per questa ragione all'analisi del § 1 sarà dedicato un apposito paragrafo.

Vediamo invece subito il § 2, che tratta un caso di coabitazione indivisa nel quale potrebbe disapplicarsi la regola della responsabilità solidale elettiva in favore di quella della responsabilità esclusiva che vale per la coabitazione divisa.

Actiones, cit., 224, questa *actio utilis* potrebbe essere la stessa *actio de effusis vel deiectis* esercitata in funzione di regresso. Riguardo a questa ipotesi, F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 126, nt. 73, osserva che le azioni utili si riferiscono propriamente alle azioni civili e non a quelle *in factum*; secondo l'a., però, l'aggettivo *utilis* potrebbe qui essere usato non nel suo significato tecnico, ma per indicare che l'azione «poteva comunque efficacemente giovare», e in questo senso potrebbe adattarsi anche alle azioni *in factum*.

[25] T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 90, ha giustamente rilevato che tale divisione doveva essere formale. Sul punto torneremo più avanti.

Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.5.2: *Interdum tamen, quod sine captione actoris fiat, oportebit praetorem aequitate motum in eum potius dare actionem, ex cuius cubiculo vel exedra deiectum est, licet plures in eodem cenaculo habitent: quod si ex mediano cenaculi quid deiectum sit, verius est omnes teneri.*

Talvolta, dice Ulpiano, benché più persone abitino nello stesso *cenaculum*, il pretore, mosso da equità, a condizione che ciò non danneggi l'attore, deve dare l'azione solo contro l'*habitator* dalla cui stanza o dal cui soggiorno la cosa è stata gettata[26]. Torna però ad applicarsi la regola della solidarietà elettiva nel caso in cui la cosa sia stata gettata dal *medianum cenaculi*.

Che il giurista si stia riferendo al caso di coabitazione indivisa risulta innanzitutto dalla espressione usata, *si plures in eodem cenaculo habitent*, che è identica a quella già incontrata in D. 9.3.1.10[27], alla quale si contrappone il *si vero plures diviso inter se cenaculo habitent* di D. 9.3.5 pr.; e, in secondo luogo, dal fatto che, se vi fosse stata divisione dei vani tra i *plures habitatores*, già per questo l'azione sarebbe stata concessa contro il solo *habitator* dalla cui camera l'oggetto era stato lanciato, senza bisogno di rimettere tale soluzione alla equità del pretore[28].

Come ha giustamente osservato Teresa Giménez-Candela, il caso in esame si differenzia da quello in cui *plures diviso inter se cenaculo habitent* perché solo in quest'ultimo vi sarebbe una divisione anche formale del *cenaculum*. Pur in assenza di una divisione formale, poteva però imporsi, nell'uso quotidiano, una divisione materiale dell'appartamento: a questa situazione si riferirebbe

[26] Del tutto superata può dirsi la posizione di G. BESELER, *Miszellen*, in *ZSS*, 45, 1925, 453, il quale espungeva le parole *aequitate motum* per l'unica ragione che ogni riferimento all'*aequitas* sarebbe interpolato: sul punto v. F. SERRAO, *Impresa*, cit., 127, nt. 21, e T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 88 s.

[27] Lo evidenzia anche T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 88, nt. 113.

[28] Cfr. F. SERRAO, *Impresa*, cit., 126.

Ulpiano quando demanda alla equità del pretore la disapplicazione della regola della solidarietà e la concessione dell'azione nei confronti del solo *habitator* dalla cui finestra aveva avuto luogo la *deiectio*[29].

Va poi evidenziato che il pretore avrebbe potuto optare per questa soluzione solo a condizione che ciò potesse avvenire *sine captione actoris*, cioè senza danno per l'attore [30].

Questa possibilità sarebbe però venuta meno se l'oggetto fosse stato lanciato dal *medianum cenaculi*, ossia dalla stanza che dava accesso a tutte le altre e che dunque tutti dovevano attraversare per arrivare alle proprie camere[31]: poiché tale stanza era di uso comune, non si sarebbe potuto affermare che la *deiectio* fosse avvenuta dalla parte utilizzata da un solo *habitator* [32].

---

[29] T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos* cit., 88 e 90, seguita da H. ANKUM, *L'édit*, cit., 19 s.

[30] Pregiudizio che vi sarebbe stato secondo ANKUM, *L'édit*, cit., 19, nt. 86, se l'*habitator* non fosse stato solvibile. Così già F. SERRAO, *Impresa*, cit., 127, il quale peraltro avanza qualche dubbio sulla classicità di questa limitazione della discrezionalità del pretore, soprattutto in considerazione della non perfetta coerenza della frase *oportebit praetorem aequitate motum in eum potius dare actionem*, nella quale la discrezionalità riconosciuta al pretore (*aequitate motum*) mal si accorda con il suo obbligo (*oportebit*). Sulla base di queste considerazioni, Serrao non esclude dunque che le frasi *quod sine captione actoris fiat* e *aequitate motum* costituiscano un secondo strato sovrapposto all'originale, precisando però che il suo dubbio non ha nulla a che vedere con la critica di Beseler (sulla quale v. *supra*, nt. 26).

[31] Cfr. G. HERMANSEN, *The medianum and the Roman Apartment*, in *Phoenix*, 24.4, 1970, 345 s.

[32] F. SERRAO, *Impresa*, cit., 127, nt. 22, osserva che la stessa considerazione vale anche se, col Dirksen (*Digesta*, ed. Mommsen), si leggesse *ex maeniano* al posto di *ex mediano*: anche il *maenianum*, terrazza adibita a sala da pranzo estiva, era infatti comune a tutto il *cenaculum*. Contro questa ipotesi v. però le considerazioni di G. HERMANSEN, *The medianum*, cit., 343 ss.

4. *Ulp. 23 ad ed. D. 9.3.5.1*

Vediamo ora il § 1, nel quale, come si diceva, Ulpiano prospetta una serie di casi il cui legame con il tema dei *plures habitatores* trattato nei paragrafi precedenti e in quello successivo è ad un primo sguardo meno evidente[33].

Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.5.1: *Si quis gratuitas habitationes dederit libertis et clientibus vel suis vel uxoris, ipsum eorum nomine teneri Trebatius ait: quod verum est. idem erit dicendum et si quis amicis suis modica hospitiola distribuerit. nam et si quis cenaculariam exercens ipse maximam partem cenaculi habeat, solus tenebitur: sed si quis cenaculariam exercens modicum sibi hospitium retinuerit, residuum locaverit pluribus, omnes tenebuntur quasi in hoc cenaculo habitantes, unde deiectum effusumve est.*

Ulpiano prospetta quattro casi.

Per il primo, quello di chi abbia dato *habitationes* gratuite a liberti e clienti propri o di sua moglie, egli accoglie l'opinione di Trebazio, il quale riteneva che dell'*effusum vel deiectum* fosse chiamato a rispondere il concedente. L'uso dei sostantivi al plurale, *liberti* e *clientes*, non deve necessariamente far pensare a una pluralità di clienti e liberti all'interno della stessa abitazione concessa gratuitamente. A questa conclusione si dovrebbe senz'altro giungere se il giurista avesse parlato di una *habitatio gratuita* concessa a liberti e clienti. Ma il testo parla di *habitationes gratuitae*, e dunque nulla impedisce di pensare alla concessione di abitazioni gratuite a

[33] Tant'è che T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, cit., 83, la quale tratta l'ambito personale di applicazione dell'editto tenendo distinti i casi relativi all'*habitator* e agli *habitatores*, esamina D. 9.3.5.1 all'interno del paragrafo dedicato all'*habitator* e non in quello sugli *habitatores*.

singoli liberti e clienti[34]. Si può poi notare che la soluzione di far rispondere il concedente per la *effusio vel deiectio* avvenuta da una *habitatio* data gratuitamente ad un liberto o ad un cliente sembra costituire una eccezione alla regola per cui *habitator*, ai fini della applicazione dell'editto, è anche colui che abita *gratuito* (D. 9.3.1.9: *Habitare autem dicimus* [...] *vel gratuito*, *supra* § 2).

Il secondo caso che Ulpiano prende in considerazione è quello di chi abbia distribuito ai suoi amici *modica hospitiola*[35]. La soluzione, dice il giurista, è la stessa: della *effusio vel deiectio* risponde dunque colui che ha distribuito gli alloggi ai suoi amici. Anche qui non è a prima vista del tutto evidente se vi sia un problema di compresenza di più persone all'interno di una stessa abitazione. Il passo parla infatti di *hospitiola* distribuiti tra gli amici senza specificare dove si trovino questi piccoli alloggi. Si deve poi pensare che questi *hospitiola* non siano stati concessi agli amici a titolo di ospitalità: altrimenti il caso non avrebbe avuto nulla di particolare e la regola sarebbe stata senz'altro quella della responsabilità del concedente perché, come si è visto, l'ospite non risponde dell'*effusum vel deiectum* (D. 9.3.1.9: [...] *hospes plane non tenebitur, quia non ibi habitat, sed tantisper hospitatur, sed is tenetur, qui hospitium dederit* [...] *supra* § 2).

Il terzo caso è quello del *cenaculariam exercens* che tenga la maggior parte del *cenaculum* per sé: anche costui, dice Ulpiano, sarà il solo responsabile[36]. Questa terza fattispecie contiene un elemento che induce a rileggere i primi due casi, o per lo meno il secondo. In questo terzo caso è infatti evidente che vi è un problema di

[34] Così, ad esempio, legge il caso F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 120: «nel caso in cui fosse concessa licenza di abitare gratuitamente in un appartamento ad un liberto o a un cliente proprio o della propria moglie».

[35] H.G. HEUMANN-E. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena, 1926, 239, traduce *hospitiolum* con «kleines Zimmer zum Logieren».

[36] Sul punto v. T. PALMIRSKI, *Effusum*, cit., 677 s., il quale evidenzia l'equiparazione di questi locatari agli ospiti (v. Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.1.9, *supra*, § 2).

coabitazione (con la precisazione che uso la parola 'coabitazione' semplicemente per indicare la presenza di più persone in un'unica unità abitativa, e non in senso tecnico ad indicare la presenza di più *habitatores*): nello stesso *cenaculum*, cioè, si trova il *cenaculariam exercens* che ne occupa la maggior parte, e un conduttore che ne occupa una piccola parte. Il passaggio si apre però con *nam et*: infatti, dice Ulpiano, anche se il *cenaculariam exercens* tiene per sé la maggior parte del *cenaculum*, egli sarà il solo tenuto a rispondere dell'*effusum vel deiectum*. L'*et* fa quindi pensare che anche nel caso precedente il problema nascesse dalla coabitazione, con i suoi amici, di colui che aveva loro distribuito gli *hospitiola*, le stanzette. Va poi notato che colui che occupa la piccola parte del *cenaculum* è un conduttore, e dunque è un soggetto che dovrebbe avere la qualifica di *habitator* ai fini della applicazione dell'editto (D. 9.3.1.9: *Habitare autem dicimus* [...] *vel in conducto* [...], *supra* § 2). Sul punto si tornerà a breve.

Il quarto e ultimo caso è quello inverso rispetto al terzo. Il *cenaculariam exercens* trattiene per sé un *modicum hospitium*, un alloggio di piccole dimensioni, e dà in locazione a più conduttori la parte restante del *cenaculum*. In questo caso, dice Ulpiano, tutti saranno tenuti in base all'editto *quasi habitantes* nell'appartamento dal quale è avvenuta la *effusio* o la *deiectio*. Qui torna ad applicarsi la regola generale della solidarietà elettiva, e difatti il caso è introdotto con un *sed*.

Se, dunque, gli ultimi due casi riguardano senz'altro ipotesi di coabitazione con il concedente e lo stesso può dirsi anche per il secondo, quello cioè della distribuzione di *hospitiola* agli amici, mi pare condivisibile la considerazione di Fabiana Mattioli, secondo la quale anche nel primo caso si sarebbe posto un problema di compresenza del concedente e dei concessionari all'interno della stessa abitazione: «la responsabilità di clienti e di liberti era forse a sua volta esclusa da Trebazio proprio perché era d'uso concedere loro – fra l'altro sovente scarsamente solvibili – una piccola

porzione abitativa nell'ambito di un più ampio *cenaculum* adibito a propria abitazione»[37].

Secondo Fabiana Mattioli, poi, nella soluzione di questi casi «si sarebbe tendenzialmente applicato un criterio di prevalenza quantitativa», per cui «nel caso in cui in un'unica unità abitativa fossero presenti il titolare e uno o più concessionari» sarebbe stato tenuto in base all'editto «chi abitasse la maggior parte del *cenaculum*, eventualmente in solido con il concedente che, nel caso di pluralità di *habitantes*, si fosse riservato solo un *modicum hospitium*»[38].

Alle considerazioni di Fabiana Mattioli si può aggiungere una osservazione. Solo nel quarto caso, quello cioè nel quale torna ad applicarsi la regola della solidarietà elettiva, i *plures* sono qualificati *habitantes*, o meglio, *quasi habitantes*. Fabiana Mattioli rende questa espressione con «in quanto considerati tutti *habitatores*». Questa traduzione, senz'altro possibile, non è però l'unica immaginabile. Schipani, ad esempio, traduce «come se abitassero», dunque come se fossero *habitatores*, quali in realtà non sono. Se questa fosse la traduzione corretta, le parole *quasi habitantes* indicherebbero la chiave di lettura dell'intero brano. Accettando questa traduzione, infatti, si dovrebbe concludere in questo senso. Quando nella stessa unità abitativa sia presente, oltre a uno o più concessionari (a titolo gratuito o oneroso), anche il concedente, solo questi è *habitator* ai sensi dell'editto pretorio. In nessun caso, infatti, i concessionari sono *habitatores*, nemmeno quando il concedente abbia trattenuto per sé un *modicum hospitium*. Accettando la traduzione di Schipani, dunque, si dovrebbe concludere che i clienti, i liberti, gli amici e i conduttori del brano ulpianeo, i quali per regola generale dovrebbero essere considerati *habitatores*, non hanno invece questa qualifica perché condividono lo stesso tetto con il concedente, che è l'unico *habitator*.

[37] F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 121.
[38] F. MATTIOLI, *Ricerche*, cit., 121.

Non sarebbe dunque il criterio della prevalenza quantitativa a determinare la qualifica di *habitator*. Del resto, se valesse il criterio della prevalenza quantitativa, nell'ultimo caso considerato dal giurista il concedente dovrebbe essere esonerato dalla responsabilità, così come sono esonerati i concessionari quando al contrario il concedente trattiene per sé la maggior parte della abitazione. Inoltre, non si capirebbe perché questo criterio di valutazione quantitativa dovrebbe applicarsi solo nel caso in cui nell'unica unità abitativa alloggino il titolare e uno o più concessionari, e non anche in tutti gli altri casi di abitazione condivisa da più soggetti.

Accettando questa interpretazione del passo, si dovrebbe in definitiva ritenere che, per ragioni equitative, Ulpiano abbia esteso ai concessionari dell'ultimo caso la responsabilità per l'*effusum vel deiectum* pur senza arrivare a riconoscere loro la qualifica di *habitantes*: *omnes tenebuntur quasi in hoc cenaculo habitantes*. E che quindi la regola enunciata in termini generali in D. 9.3.1.3 «*Habitare autem dicimus vel in suo vel in conducto vel gratuito*» valesse solo quando non vi fosse anche il concedente tra quanti condividevano lo stesso appartamento.

ABSTRACT

Lo studio analizza il modo in cui la giurisprudenza romana ha inteso il verbo *habitare* contenuto nell'editto *De his, qui deiecerint vel effuderint* e ha individuato le regole della responsabilità nel caso in cui in un unico *cenaculum* vi fosse una pluralità di *habitatores*, per evidenziare l'esistenza di una eccezione alla regola per cui *habitator* è colui che abita in una casa che gli appartiene, chi abita in una casa presa in locazione, chi abita gratuitamente in una casa altrui.

The essay analyses how Roman jurisprudence interpreted the verb *habitare* contained in the edict *De his, qui deiecerint vel effuderint* and identified the rules of liability in cases where there were multiple *habitatores* in a single *cenaculum*, highlighting the existence of an exception to the rule whereby *habitator* is someone who lives in a house that belongs to him, is someone who lives in a rented house, and is someone who lives in someone else's house free of charge.

PAROLE CHIAVE

Deiectum – effusum – habitator – cenaculum

PAOLA ZILIOTTO
paola.ziliotto@uniud.it